CITTA' DI MARSALA

Medaglia d'oro al Valore Civile

(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

Ordinanza del Sindaco n° 44 del 08/05/2026

Riferita alla Proposta N. 45

SETTORE PIANIFICAZIONE E URBANISTICA

OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE STAGIONE ANTINCENDIO 2026 (DAL 15 MAGGIO AL 31 OTTOBRE). INTERVENTI DI RIPULITURA DEGLI APPEZZAMENTI DI TERRENO A TUTELA DELL' AMBIENTE, DELLA PUBBLICA SICUREZZA E DELL' IGIENE PUBBLICA. - ANNO 2026

IL SINDACO

Premesso che il territorio comunale, durante la stagione estiva, può essere soggetto a gravi danni, con conseguenze anche sulla pubblica incolumità, a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, o comunque infestate da sterpaglia ed arbusti che possono risultare di facile esca o strumento di propagazione del fuoco, con suscettività ad estendersi in attigue aree boscate, cespugliate o elaborate, sedi viarie e spazi pubblici od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree;

Richiamati:

- l'art. 3, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 1 del 02/01/2018, con il quale il Sindaco è riconosciuto Autorità Comunale di Protezione Civile, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dell'amministrazione, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;
- l'art. 6 del D. Lgs. n. 1 del 02/01/2018, in base al quale i Sindaci nella qualità di autorità territoriali di protezione civile esercitano, nel rispetto delle direttive adottate all'art. 15 e di quanto previsto dalla legislazione regionale esercitano, le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni;
- il comma 5 lett. a) dell'art. 12 del D. Lgs. n. 1 del 02/01/2018, secondo il quale il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni per finalità di protezione civile è responsabile, altresì: "*a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base*

delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);"

Ravvisata, in ottemperanza a quanto disposto con la Legge 21 novembre 2000, n. 353, Legge-quadro in materia di incendi boschivi, la necessità di assicurare la pulizia dei terreni, al fine di eliminare ogni prevedibile pregiudizio per la pubblica e privata incolumità, prevenendo così fenomeni di autocombustione e inconvenienti di carattere igienico sanitario;

Vista la Legge Regionale 6 aprile 1996 n. 16 che disciplina il "*Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione;*"

Visto il D. Lgs 31 marzo 1998, n. 112, "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59*", che comprende la lotta agli incendi boschivi nelle attività di Protezione Civile;

Vista la L.R. n. 14 del 14/04/2006 di modifiche ed integrazione alla legge regionale n. 16/96 "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione";

Vista l'O.P.C.M. n. 3606 del 28/08/2007 "*Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle Regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della Regione Sicilia in relazione agli eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione*" che all'art. 1, comma 5, detta norme per ridurre l'incendiabilità dei campi e dei boschi il cui rispetto va assicurato anche mediante il decespugliamento e l'asportazione dei residui colturali;

Visti:

- l'art. 54, comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, che demanda al Sindaco l'emanazione di atti in materia di ordine pubblico e sicurezza;
- l'art. 54, comma 4 del suddetto decreto: "*Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.*"

Viste le Direttive decretate con D.P.R.S. n. 297 del 4/06/2008, in attuazione del comma 2 dell'art. 40 della Legge Regionale 16/96;

Visti:

- il D. Lgs. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.;
- la L. 8 novembre 2021, n. 155 "Conversione in legge, con modificazioni, del D. L. 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile;

Visti gli articoli 423, 423 bis, 424,449, 650 e 652 del Codice Penale;

Visto il D.A. del 30 settembre 2014 n. 12874 (GURS n. 44 del 17.10.2014), secondo cui:

- il periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi viene indicato tra il **15 luglio e il 15 settembre** di ogni anno e in tale periodo la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata;

- nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 14 luglio e tra il 16 settembre e il 15 ottobre le attività di abbruciamento sono consentite a una distanza non inferiore a duecento metri dai margini esterni dei boschi.

Visto il D.P.R.S. n. 560 del 2 agosto 2023 che approva, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 6 aprile 1996, n. 16, come modificata dalla L.R. 14 aprile 2006 n. 14, il "*Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di vegetazione (Piano AIB) Triennio 2023/2025"*, predisposto dal Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana dell'ARTA;

Visto il predetto Piano AIB triennio 2023/2025 ed in particolare il paragrafo *10.4.3. "Il periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi".*

Considerato che in atto, l'ultimo D.A. pubblicato risulta quello del 30 settembre 2014 n. 12874 (GURS n. 44 del 17.10.2014) nel quale vengono indicate le prescrizioni per l'accensione di fuochi nei boschi. I contenuti di tale Decreto sono stati ritenuti conformi e coerenti con il Piano AIB 2023-2025 (paragrafo 10.4.3. pag. 139);

Visto il D. L. 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014 n. 116, di modifica del D. Lgs. 152 del 0/04/2006 ed in particolare l'art. 14 comma 8 lett. b) che così recita: "all'art. 256 bis dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "*6bis. Le disposizioni del presente articolo e dell'art. 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione di piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri stesi per ettaro nelle aree, periodi ed orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di* ***massimo rischio*** *per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali, agricoli e forestali è sempre vietata".*

Considerato che dal tenore letterale del comma 6bis, si evince che il divieto assoluto all'attività di abbruciamento del materiale di risulta delle attività agricole e forestali riguardi il periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi. Durante tale periodo, individuato dalle regioni, non sono ammesse deroghe. Fuori dal caso summenzionato, l'attività di abbruciamento del materiale di risulta delle attività agricole e forestali dovrà essere regolamentato con Ordinanza del Sindaco competente per territorio;

Vista la Circolare n. 34283 del 10/4/2024, "*Circolare attuativa di cui all'art. 2 del D.A. n. 26/GAB del 02.04.2024";*

Atteso che:

- il D.A. n. 63/Gab. del 12.03.2026 ha fissato la stagione antincendio boschivo per l'anno 2026, che avrà **inizio il 15 maggio e termina il 31 ottobre** (ex art. 15 "*Rafforzamento delle misure antincendio"*, comma 1 della L.R. 1/2024);
- ai sensi dell'art. 15, comma 2 della L.R. 1/2024, "*Entro il termine di cui al comma 1, i sindaci adottano l'ordinanza sulle misure di prevenzione contro gli incendi boschivi e d'interfaccia, per gli interventi di ripulitura degli appezzamenti di terreno a tutela della pubblica sicurezza e dell'igiene ambientale.".*

Tenuto conto che i Comuni sono tenuti ad attuare le attività di previsione e di prevenzione secondo le attribuzioni stabilite dalle Regioni (Piano AIB 2023/2025 vigente);

Considerato che la presenza di stoppie, fieno, erbacce nei terreni incolti, boscati, o nella loro prossimità possono costituire causa di gravi pericoli per l'innesco e la propagazione dell'incendio;

Rilevato che:

- nel territorio comunale sono presenti anche in prossimità di aree e/o strade e all'interno dei centri abitati, terreni incolti e infestati da sterpi e arbusti che possono essere facilmente veicolo di propagazione del fuoco;
- la presenza di cospicue quantità di residui vegetali sui suoli agricoli possono creare situazioni di pericolo sia in caso di incendi, sia in caso di forti piogge, mediante il trascinamento degli stessi nei canali di scolo e poi nei corsi d'acqua provocando ostruzioni e alterazioni delle capacità di deflusso, anche con conseguenza sull'assetto idrogeologico del territorio in particole lungo il percorso dei fiumi Sossio e Birgi;

Ritenuto:

- di dover adottare iniziative volte a prevenire eventi di pericolo per la pubblica incolumità;
- necessario effettuare interventi di prevenzione, nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;
- nella sua qualità di autorità comunale di protezione civile di dover emanare apposita ordinanza per la pulizia e bonifica dei terreni incolti, a tutela dell'igiene e della pubblica incolumità;

Considerato che: le attuali condizioni climatiche favoriscono l'insorgenza di focolai con elevato rischio di incendi; si rende necessario richiamare la cittadinanza all'adozione di comportamenti atti a prevenire situazioni di potenziale pericolo di innesco degli incendi; l'accumulo di materiale agricolo o forestale proveniente da sfalci, potatura o ripulitura è potenziale fonte di pericolo d'incendio; è auspicabile il conferimento in discarica o la combustione controllata nel rispetto delle norme in materia e delle precauzioni del caso;

ORDINA

Art.1

(Obblighi - Divieti)

- È fatto obbligo agli Enti ed alle persone fisiche e giuridiche, proprietari, affittuari, conduttori o comunque ai soggetti che a qualsiasi titolo godono di terreni (non edificati e/o aree a verde in precario stato di manutenzione) ricadenti nelle immediate prossimità di centri abitati, o zone antropizzate, e/o ad aree boschive di provvedere, secondo le modalità stabilite nel successivo art. 2, a propria cura e spesa, al decespugliamento e asportazione delle sterpaglie, rovi, fieno, rami e vegetazione secca e più in generale, qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d'incendio.
- L'obbligo è anche esteso ad aree insistenti o in prossimità di impianti e linee di trasmissione energetica, telefonica o idrica, strade pubbliche, ferrovie, con riguardo, anche, nel caso di confini di fondi in genere, al taglio di necromassa (piante, rovi, arbusti e rami secchi) che si protende sui cigli stradali con rimozione obbligatoria del materiale di risulta. I proprietari e/o conduttori di colture cerealicole e/o foraggere sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno tre metri di larghezza e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi nelle aree circostanti e/o confinanti, perimetrale ai fondi estesi almeno 10 ha.
- Le aree di cui ai precedenti commi nel periodo di rischio incendi, ovvero **dal 15 maggio al 31 ottobre 2026** (salvo quanto indicato al successivo art. 2), dovranno essere mantenute ripulite e in condizioni idonee ad evitare il proliferare di erbacce, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea, tali da favorire l'innesco o la propagazione di incendi.

- È vietato, nel periodo dal **15 maggio al 31 ottobre 2026** (salve le proroghe di cui al successivo art. 2), accendere fuochi in corrispondenza o in prossimità di terreni agricoli, aree boscate, arborate o cespugliate, di serbatoi e tubazioni di gas, lungo le strade e, in genere, in tutte le aree a rischio sopra indicate, nonché usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono scintille, o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera.
- Ai concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio in serbatoi fissi per uso domestico e non, è fatto obbligo nel suddetto periodo, di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 10,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze.
- Ai proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche di realizzare, lungo tutto il perimetro di confine, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

Art.2

(Modalità esecutive degli interventi – Ammonimenti)

1. Pulitura delle aree – Viali parafuoco:

   Gli interventi di pulitura delle aree dovranno essere finalizzati alla creazione di viali parafuoco lungo tutti i confini (sia confini con aree private sia confini con aree pubbliche), i fabbricati, serbatoi di GPL o di altre sostanze infiammabili;

2. Aree e fondi degradati e abbandonati:

   I terreni che si trovano in condizioni di accentuato degrado e abbandono, incolti e/o in presenza di fitta vegetazione secca comunque in grado da costituire pericolo per la propagazione di incendi dovranno essere interamente ripuliti;

3. Salvaguardia di vegetazione tipica e aree protette:

   Nelle aree caratterizzate da vegetazione tipica (querce, ulivi, agrumi, viti, conifere, etc.) e in quelle ricadenti in zone soggette a vincoli di tutela ambientale (aree boschive, zone di rispetto, etc.), gli interventi di ripulitura dovranno riguardare essenzialmente le specie infestanti, con divieto assoluto di procedere a spianamenti generalizzati e/o estirpazioni indiscriminate che, in difetto delle necessarie autorizzazioni, saranno perseguiti a norma di legge;

4. Smaltimento del materiale di risulta:

   Il materiale derivante dalla ripulitura dei terreni o dalla realizzazione dei viali parafuoco dovrà essere adeguatamente smaltito secondo la normativa vigente, con divieto di abbandono sia all'interno del terreno ripulito o al di fuori di esso, a pena dell'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme in materia di abbandono rifiuti.

5. Abbruciamento sul posto del materiale di risulta:

Solo **dal 15 Maggio al 10 Luglio e dal 01 Ottobre al 31 Ottobre**, in alternativa allo smaltimento di cui al precedente comma 4, previa comunicazione al Distaccamento Forestale competente per territorio, è possibile procedere all'abbruciamento, nei periodi consentiti dalla norma, sul posto del materiale derivante dalla ripulitura delle aree, purché nel pieno rispetto delle seguenti condizioni:

1. che l'area in cui procedere all'abbruciamento non sia sottoposta a vincolo di divieto accensione fuochi, derivante da altro regolamento vigente, e l'attività di raggruppamento e abbruciamento sia svolta in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri

steri (corrispondente ad una catasta, comprendente legna e spazi vuoti, delle dimensioni di 1mt.x1mt.x1mt.) per ettaro esclusivamente per i materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 152/2006, effettuate nel luogo di produzione, poiché costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti;

2. la combustione controllata deve essere effettuata in aree distanti da zone cespugliate e/o arboree, in piccoli cumuli e nelle prime ore della giornata dalle **ore 5,00 (cinque) alle ore 9,00 (nove)**;
3. dall'accensione alla fase di spegnimento il fuoco deve essere costantemente vigilato fino alla completa estinzione dei focolai e braci, siano adottati tutti gli accorgimenti atti a scongiurare il propagarsi accidentale del fuoco nella stessa area o verso le proprietà altrui, le ceneri siano ricoperte con uno strato di terra vegetale, al fine di scongiurare ogni rischio di riaccensione;
4. è comunque vietata l'accensione di fuochi nelle giornate calde e particolarmente ventilate soprattutto nei casi di venti provenienti da Sud-Est (Scirocco);
5. che le aree in cui procedere all'abbruciamento siano poste a debita distanza dai centri abitati e strade e aree pubbliche e sia comunque assicurato il rispetto delle attività quotidiane delle abitazioni più vicine, verificando costantemente che la combustione e le relative emissioni in atmosfera non creino problemi e molestie a terzi, nel qual caso dovrà procedersi all'immediato spegnimento dei fuochi e alla bonifica;
6. che i punti di abbruciamento siano posti in zone appositamente predisposte lontano dalla vegetazione circostante e da eventuali strutture e infrastrutture antropizzate e non (ivi compresi serbatoi di gas, tubazioni, cavi elettrici, etc.);
7. che, indipendentemente dagli orari indicati, si proceda come sopra all'immediato spegnimento del fuoco in caso di:

    a. sopraggiunte condizioni meteorologiche che favoriscono il ristagno della fumosità e impediscono la normale dispersione del contenuto particellare in atmosfera;

    b. improvviso peggioramento delle ottimali condizioni atmosferiche (accresciuta ventosità);

    c. propagazione dei fumi verso la pubblica viabilità;

    d. intolleranza altrui verso le emissioni generate;

    e. a seguito, comunque, di semplice ordine verbale impartito dalle Autorità Competenti di Polizia e/o Vigili del Fuoco.

Art. 5

(Sanzioni)

Gli inadempienti saranno responsabili, civilmente e penalmente, fermo restando comunque l'obbligo della pulizia/bonifica delle aree interessate, dei danni che si dovessero verificare a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili e/o immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza ai sensi degli artt. 423, 423bis, 424, 425, 449, 650 e 652 c.p. nonché saranno soggetti ai divieti, alle prescrizioni e alle sanzioni previsti dall'art. 10 L. n. 353/2000 e ss.mm.ii. come richiamata dall'art. 37 L.R. 16/96 nel testo modificato dall'art. 38 della L.R. 14/2006, nonché all'applicazione delle sanzioni amministrative previste da specifiche norme di settore vigenti.

La mancata asportazione dei residui vegetali o l'abbandono di rifiuti nelle predette aree determinerà, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui agli artt. 255 e 256 del decreto medesimo. Così il mancato diserbo di aree incolte in genere comporterà l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 255 del T.U.A. (D. Lgs. n. 152/06).

In caso di mancata rimozione di siepi, erbe e rami che si protendono sulla sede o sul ciglio delle strade adibite a pubblico transito, ivi compresi i bordi del marciapiede ed il mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 173,00 a euro 694,00 (aggiornamento D.M. 27.12.2018), ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 285/1992 (CdS) e ss.mm.ii.

Ogni violazione alle disposizioni della presente Ordinanza per cui non sia già prevista una sanzione da specifiche norme di settore, è punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a Euro 100,00 come dalla Deliberazione di G.M. n. 219 del 18/10/2016

L'inosservanza alla presente Ordinanza, fermo restando la segnalazione di eventuale altro reato, sarà segnalata alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 650 C.P..

Art. 6

(Responsabilità civile e penale)

Gli inadempienti saranno responsabili, civilmente e penalmente, dei danni che si dovessero verificare a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza ai sensi art. 423, 423*bis*, 424, 449, 650 e 652 del C.P.

Art. 7

(Collaborazione dei cittadini)

Chiunque avvista un incendio, deve darne immediata comunicazione ai Vigili del Fuoco o al Servizio Antincendio Boschivo del Corpo Forestale o alla Polizia Municipale o alla Stazione Carabinieri del comune di Marsala o alla Protezione Civile, fornendo quante più indicazioni possibili per la sua localizzazione, ai seguenti numeri telefonici:

Numero Unico Emergenze 112

Si potranno anche contattare i seguenti Enti:

- Vigili del Fuoco Comando Provinciale Trapani tel. 0923 550300;
- Vigili del Fuoco Distaccamento di Marsala tel. 0923 951222;
- Corpo Forestale Regione Siciliana Servizio Emergenze Ambientali tel. 1515;
- Carabinieri 112 oppure Comando Marsala tel. 0923 723537, Comando Stazione Carabinieri San Filippo e Giacomo tel. 0923 9682247;
- Comune di Marsala Centralino tel. 0923993111;
- Commissariato di Pubblica Sicurezza di Marsala tel. 0923 718811.
- Polizia Municipale tel. 0923 723303;
- Dipartimento Regionale Protezione Civile Sala operativa regionale (SORIS) tel. 800 404040.

SEGNALA

Nelle aree percorse dal fuoco vigono i divieti di cui all'art. 10 L. n. 353/2000 e ss.mm.ii. nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco vigono i divieti di cui al su citato art. 10 ovvero:

a. per 15 anni non è possibile variare la destinazione d'uso diversa da quella preesistente all'incendio e che tale vincolo debba essere espressamente richiamato in tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro tale arco temporale, pena la nullità dell'atto;

b. per 10 anni non si possono realizzare edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive;

c. per 5 anni non si possono effettuare attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche;

d. per 10 anni è vietato nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco il pascolo e la caccia.

Le citate aree sono censite tramite "*Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco*" (ex art. 10, comma 2 L. n. 353/2010 e ss.mm.ii.) e tutti gli atti relativi sono depositati presso il Settore "*Pianificazione e urbanistica"* del Comune di Marsala.

INVITA

i cittadini a tenersi informati sul rischio incendi e sui comportamenti da adottare ai fini dell'autoprotezione ed alla consultazione del sito del Dipartimento di Protezione Civile Regionale – sezione previsione e allerta: https://www.protezionecivilesicilia.it/;

DISPONE

è fatto obbligo ai Dirigenti di questo Comune, di seguito meglio generalizzati, ognuno per quanto di competenza, a porre in essere efficacemente e prontamente le procedure e gli atti necessari a prevenire ed evitare i danni e i pericoli correlati all'evento emergenziale da rischio di incendi e da rischio di incendi di interfaccia come esemplificativamente di seguito indicato:

a. il **Settore Servizi Pubblici Locali (SPL) è incaricato:**

b. di provvedere alla scerbatura dei parchi e giardini comunali e delle aree comunali lungo le strade comunali, ai fini della prevenzione e lotta attiva agli incendi e a salvaguardia dell'igiene pubblica e della pubblica incolumità;

c. il **Settore "Pianificazione, Urbanistica e Patrimonio" è incaricato** di provvedere all'aggiornamento annuale del "*Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco*" ai sensi e per gli effetti art. 10, comma 2 L. 353/2000 e ss.mm.ii.;

d. il **Settore Lavori Pubblici** deve provvedere e/o intimare, chi tenuto per obblighi di legge e/o contrattuali, alla messa in sicurezza di tutti gli impianti a rete e delle aree di pertinenza vulnerabili al rischio incendi di interfaccia;

e. il Settore Affari Generali e Risorse Umane - **Ufficio Stampa**, è incaricato, di concerto con i Settori competenti, di curare e promuovere campagne informative e di sensibilizzazione, attraverso i canali istituzionali di comunicazione, alla prevenzione e contrasto agli incendi boschivi;

f. i Dirigenti dei Settori predetti sono tenuti inoltre a Relazionare ed aggiornare periodicamente il Sindaco ed il Responsabile della Protezione Civile Comunale sulle attività programmate e/o intraprese.

DISPONE inoltre

- che la **presente Ordinanza è immediatamente esecutiva** ed ha validità **fino al 31 ottobre 2026**, fatte salve sopravvenute disposizioni legislative statali, regionali ed eventuali proroghe dettate da particolari esigenze ascrivibili alla permanenza di siccità o di pericoli di incendio, **fermo restando l'obbligo, anche al di fuori del menzionato periodo, di pulizia, di bonifica, di diserbo, di rimozione dei rifiuti per mitigare i rischi igienico-sanitari ed assicurare il decoro urbano;**

- che il **Comando di Polizia Municipale** è incaricato di fare eseguire e rispettare la presente ordinanza ed applicare le relative sanzioni e procedure connesse, così ogni altro agente o ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;

- che alle attività di ricognizione sul territorio, ai fini della presente Ordinanza possono concorrere le Associazioni di Volontariato di Protezione Civile con il coordinamento dell'Ufficio di Protezione Civile.

DISPONE altresì

che la presente Ordinanza oltre ad essere pubblicata sul sito istituzionale, all'Albo Pretorio on linee e su Amministrazione Trasparente del Comune di Marsala, sia data ampia diffusione e resa pubblica su tutto il territorio comunale, anche a mezzo degli organi di stampa cui va trasmessa a mezzo Ufficio Stampa comunale e sia trasmessa a:

- Settore Servivi Pubblici Locali (SPL);
- Settore Lavori Pubblici (LL.PP.);
- Settore Pianificazione, Urbanistica e Patrimonio;
- Settore Affari Generali e Risorse Umane - Ufficio Stampa;

- Comando di Polizia Municipale pec: poliziamunicipalemarsala@legalmail.it;

che la presente sia trasmessa altresì, per le rispettive competenze a:

- alle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile attive sul territorio Comunale;
- al Comando Stazione dei Carabinieri pec: ttp22642@pec.carabinieri.it;
- al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Marsala pec: comm.marsala.tp@pecps.poliziadistato.it
- al Comando Corpo Forestale – Servizio 15 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani pec: irftp.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it;
- Distaccamento Forestale Provincia di Trapani – Salemi, Contrada Sant'Antonicchio pec: comando.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it;
- alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani pec: sopritp@certmail.regione.sicilia.it;
- all'Ente Gestore R.N.O "*Isole dello Stagnone di Marsala*" (Libero Consorzio Comunale di Trapani) pec: provincia.trapani@cert.promtotp.net;
- al Libero Consorzio Comunale di Trapani pec:

provincia.trapani@cert.promtotp.net;

- a R.F.I. Unità territoriale di Palermo pec: rfi-dpr-dtp.pa@pec.rfi.it;
- all'A.N.A.S. – Direzione Regionale per la Sicilia pec:
  anas.sicilia@postacert.stradeanas.it;
- UTG - Prefettura di Trapani pec: protocollo.preftp@pec.interno.it
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Trapani pec:
  com.trapani@cert.vigilfuoco.it
- Dipartimento Regionale della Protezione Civile pec:
  protezionecivile@pec.governo.it
- Servizio igiene della ASP Trapani pec: igienepubblica.marsala@pec.asptrapani.it

RENDE NOTO

che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso:

- giurisdizionale, al TAR Sicilia competente per territorio, entro 60 gg. alla data della sua pubblicazione, nei modi previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- straordinario al Presidente della Regione Siciliana, entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi dell'art.23 dello Statuto della Regione Siciliana, nei modi previsti dall'art. 4, comma 4, del D. Lgs. n. 854 del 06/05/1948 e dagli art. 8 e seguenti del D.P.R. n.1199 del 24 novembre 1971.

Il Responsabile dell'atto:F.to PALMERI ANTONINO

Marsala, 08/05/2026

Il Sindaco
MASSIMO VINCENZO GRILLO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale